



REGOLAMENTO ADDIZIONALE IRPEF

APPROVATO CON ATTO DELIBERATIVO N. 17 DEL 26/04/2007

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18/10/2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D. Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27/07/2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 Legge 27/12/1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 Legge 16/06/1998, n. 191 – dall'art. 1 D. lgs. 28/09/1998, n. 360, come modificato dall'art. 142 della Legge 296 del 27/12/2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Trabia, ai sensi del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Trabia, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 DPR 22/12/1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5

Variatione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0,50 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt. 42 e 47 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.).
3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 3105/2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, che dovrà avvenire non oltre il 15 Febbraio dell'anno di riferimento.
4. In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D. Lgs. 28/09/1998 n. 360.

Art. 7

Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a € 9.200,00.

Art. 8

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D. Lgs. 471 -472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre gli interessi di legge.

Art. 10

Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2007